

Rieti

**n. 53 del 16/07/2019**

**OGGETTO: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RISCOSSIONE  
AI SOGGETTI PREPOSTI AL SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE DI RISCOSSIONE**

L'anno **2019**, il giorno **16** del mese di **Luglio** ore **18:30**, e seg. nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di convocazione, regolarmente comunicata nelle forme di legge, dal Presidente in data 10 luglio 2019 con nota prot. n. 36617, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta Giuliano Sanesi. Fatto l'appello risultano presenti il Sindaco e n. 27 Consiglieri e assenti, sebbene invitati, n. 5 Consiglieri, come segue:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Cicchetti Antonio	Sindaco	Presente
Angelucci Alessio	Consigliere	Assente
Antonacci Enzo	Consigliere	Presente
Avetti Emiliana	Consigliere	Presente
Boncompagni Antonio	Consigliere	Presente
Calabrese Giosue'	Consigliere	Presente
Carrozzoni Matteo	Consigliere	Presente
Chiarinelli Claudia	Consigliere	Presente
De Marco Morena	Consigliere	Presente
Di Marco Angela	Consigliere	Presente
Di Vittorio Fabrizio	Consigliere	Presente
Donati Roberto	Consigliere	Presente
Eleuteri Stefano	Consigliere	Presente
Forgini Francesco	Consigliere	Presente
Imperatori Moreno	Consigliere	Presente
Labonia Simone	Consigliere	Presente
Leonardi Elena	Consigliere	Presente

Ludovisi Giovanni	Consigliere	Assente
Manzi Maria Teresa	Consigliere	Presente
Mareri Domenico	Consigliere	Assente
Mezzetti Alessandro	Consigliere	Presente
Nobili Fabio	Consigliere	Presente
Paris Alberta	Consigliere	Presente
Petrangeli Simone	Consigliere	Presente
Ramacogi Maurizio	Consigliere	Presente
Rando Giuseppina Maria Lodovica	Consigliere	Assente
Rosati Letizia	Consigliere	Presente
Rossi Mauro	Consigliere	Assente
Saletti Ettore Italo	Consigliere	Presente
Sebastiani Andrea	Consigliere	Presente
Tosoni Antonio	Consigliere	Presente
Ubertini Carlo	Consigliere	Presente
Giuliano Sanesi	Presidente del Consiglio	Presente

Sono presenti ai lavori gli Assessori Antonio Emili, Gianfranco Formichetti, Daniele Sinibaldi e Giovanna Palomba che partecipano alla seduta senza diritto al voto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. ssa Laura Mancini.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E PATRIMONIO

### **Premesso che:**

- l'art.117, comma 1, lett. p) della Costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- gli artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;
- l'art.119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabilire e applicare tributi ed entrate propri;
- la legge 05/06/2003, n. 131, in attuazione del riformato titolo V della Costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, "...a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- l'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispone un' espressa riserva regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività di accertamento e riscossione inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n.267 attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi.

### **Tenuto conto che l'art. 1 del D.L. n.193/2016 ha disposto:**

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
- il comma 3 del citato art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, convertito con legge 21/06/2017 n.96, stabilisce che detta Agenzia delle entrate – riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

**Preso atto che:**

- in deroga a quanto sopra esposto, Riscossione Sicilia Spa costituisce a tutt'oggi soggetto preposto alla riscossione nazionale nell'ambito del territorio della Regione Sicilia alla quale continua ad essere affidato il relativo servizio pubblico, in ragione dell'art.3, comma 29-bis, del citato DL n.203/2005 e dell'art.2 della L.R.Sicilia 22/12/2005, n. 19;
- da una parte, il citato art.1 del DL n.193/2016 non ha infatti previsto la soppressione di Riscossione Sicilia Spa;
- Riscossione Sicilia Spa non poteva e non può essere soppressa dallo Stato, costituendo essa una società pubblica strumentale di proprietà per oltre il 99% della Regione Sicilia e per il residuo di Equitalia Spa (oggi dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni);
- Riscossione Sicilia Spa costituisce espressione dell'autonomia speciale riconosciuta a detta regione in materia di entrate pubbliche ai sensi del combinato disposto di: art.116 della Costituzione; Statuto speciale della regione approvato con R.D.Lgs. 15/05/1946, n. 455; D.P.R. 26/07/1965 n. 1074; L.R. Sicilia 05/09/1990 n. 35; art.20 della L.R. Sicilia 12/05/2010 n. 11;
- dall'altro, i commi 1 e 2 del DL n.193/2016 non possono che essere interpretati in stretta combinazione tra loro, ovvero nel senso che la nuova Agenzia delle Entrate e Riscossione è succeduta nell'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale di competenza delle sole società del gruppo Equitalia di proprietà dello Stato con estensione quindi delle stesse a tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sicilia, generandosi altrimenti un vuoto di gestione in tale Regione dovuto all'assenza di società e di strutture del gruppo Equitalia in grado di garantire il servizio;
- del resto, nell'ambito del modello organizzativo concepito dalla combinazione delle citate leggi statali e leggi della regione Sicilia, emerge che Riscossione Sicilia Spa è stata costituita per svolgere anche funzioni di riscossione nazionale evitando inutili e dispendiose sovrapposizioni e duplicazioni di soggetti gestori.

**Considerato che in merito alla gestione della riscossione delle entrate comunali:**

- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, prevede ora che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;

- risulta pertanto superato ed implicitamente abrogato quanto disposto dall'art.7, comma 2, lett. gg-ter, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con legge [12/07/2011, n.106](#).

**Richiamate le disposizioni dell'Unione Europea ed in particolare:**

- l'art.4, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea (di seguito anche TUE), nella versione consolidata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C/326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390, che obbliga l'Unione a rispettare l'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali, nell'ambito della quale è riconosciuto per giurisprudenza constatante della Corte di Giustizia Europea il principio di autonomia istituzionale ovvero di libertà e di autonomia di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici costituenti prerogative dei singoli Stati (in tal senso sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/12/2016 C-51/15 e le diverse sentenze richiamate nell'ambito della stessa);
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico, contenute dal 45° al 47° considerando e nell'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/201 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico contenute dal 31° al 33° considerando e nell'art. 1, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/201 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il 48° considerando della citata Direttiva 2014/23/UE ed, analogamente, il 34° considerando della Direttiva 2014/24/UE che dispongono: *"In taluni casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori determinati ed è obbligato a eseguire gli ordinativi ricevuti da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e non ha alcuna influenza sulla remunerazione della sua prestazione. Tale rapporto puramente amministrativo, in considerazione della sua natura non contrattuale, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione delle procedure sull'aggiudicazione delle concessioni.*

**Richiamate, altresì, le norme nazionali attuative della citata disciplina comunitaria ed in particolare:**

- l'art.15 della legge 7/8/1990 n.241 il quale dispone: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'[articolo 14](#), le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."*;
- l'art.5 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 ad oggetto: "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico".

**Preso atto che** il disposto del citato art.15 costituisce recepimento nell'ordinamento italiano del citato principio di autonomia istituzionale, elaborato dapprima dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e poi ripreso nelle citate direttive comunitarie, come ha avuto modo di meglio argomentare il Consiglio di Stato con parere del 11/03/2015.

**Considerato che dall'esposto quadro normativo si evince:**

- il riconoscimento da parte del diritto comunitario del principio di autonomia istituzionale a favore degli Stati membri esulando espressamente dal predetto ordinamento comunitario la disciplina e l'organizzazione dell'esercizio dei poteri, delle funzioni e dei servizi pubblici, costituenti prerogative tipiche degli Stati di diritto quale espressione della autodeterminazione degli stessi;
- per conseguenza, esula dalla disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici e più in generale di tutela della concorrenza, anche l'esercizio di funzioni e di servizi pubblici nella forma della cooperazione pubblico-pubblico attuata attraverso accordi tra diverse pubbliche amministrazioni, come meglio definito nelle citate direttive comunitarie;
- a maggior ragione esula dalla predetta disciplina comunitaria l'affidamento della gestione o la delega di un potere o di una funzione pubblica previsto tra pubbliche amministrazioni ed imposto al delegato per legge, senza necessità del ricorso ad un accordo tra le parti e senza la possibilità per quest'ultimo di incidere sulla remunerazione del servizio;
- il principio di autonomia istituzionale risulta recepita nell'ambito dell'ordinamento italiano sia in generale che nello specifico in materia di contratti pubblici in attuazione delle predette direttive europee;
- con le disposizioni del citato D.L. n.193/2016, nell'esercizio del potere di organizzazione interna riservato ai singoli Stati membri dell'Unione Europea, il legislatore italiano ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale con definitivo superamento del modello di gestione privatistico che aveva caratterizzato il sistema antecedentemente al citato DL n.203/2005;
- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- in deroga a quanto disposto dal citato art.1 DL n.193/2016, il soggetto preposto alla riscossione nazionale nell'ambito del territorio della regione Sicilia è costituito da Riscossione Sicilia Spa, società strumentale interamente pubblica, appositamente costituita per l'esercizio di tali funzioni, non operante nel libero mercato;
- Innovando e diversamente disponendo rispetto al precedente quadro normativo, il quale si deve intendere quindi abrogato, il citato comma 2 dell'art.2 del DL n.193/2016 prevede ora la possibilità per i Comuni di affidamento diretto delle funzioni di riscossione delle proprie entrate ai soggetti preposti alla riscossione nazionale;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione ai predetti soggetti preposti alla riscossione nazionale, è fondato su disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;

## COPIA

- dunque, ai citati soggetti preposti alla riscossione nazionale, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e degli altri enti pubblici, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni, senza alcun margine negoziale di incidere sulla condizioni che regolano il rapporto né tantomeno sulla remunerazione del servizio reso;
- tale affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di legge rispetta il disposto del 48° considerando della premessa e degli artt.1 e 2 della Direttiva 2014/23/UE nonché del 34° considerando della premessa e dell'art.1 della Direttiva 2014/24/UE, a sua volta attuativi del citato art.4, paragrafo 2, del TUE;
- per conseguenza detto affidamento diretto non è soggetto al rispetto delle richiamate direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D.Lgs.18/04/2016 n.50 ed, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza.

### **Considerato ancora:**

- che dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;
- di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficienza, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;
- la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs.23/06/2011 n.218.

### **Dato atto che:**

- il Comune di Rieti non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente;
- non sussistono le condizioni per porre in essere nell'immediato forme di gestione diretta ed efficiente ricorrendo a convenzioni o unioni tra Enti ovvero alle altre forme organizzative previste dall'art.30 e seguenti D.Lgs. n.267/2000; né tanto meno sussistono le condizioni per il ricorso a società in house providing;

- lo scrivente Ente deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate nei termini che seguono.
- le altre soluzioni possibili ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97 comprese quelle che impongono il ricorso al mercato si presentano maggiormente complesse e quindi non immediate da porre in essere, sol che si valuti la non immediatezza e la complessità delle procedure ad evidenza pubblica in materia di contratti pubblici;
- d'altra parte le soluzioni alternative di cui al citato art.52, non offrono maggiori garanzie di perseguimento di più alti livelli di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, legittimità, equità ed accelerazione e più in generale di imparzialità e buon andamento dell'azione di riscossione;
- ciò a maggior ragione a fronte di un quadro ordinamentale instabile ed incerto che incide negativamente sui mezzi di effettiva tutela dei propri crediti in caso di ricorso alle citate soluzioni alternative all'affidamento all'Agente nazionale della riscossione nella specifica materia della riscossione delle proprie entrate, in termini di strumenti giuridici a disposizione sia per la riscossione, fondati dati sulla ingiunzione fiscale, sia per operare un effettivo ed efficace controllo dell'operato e contrasto dei comportamenti illeciti posti in essere dall'affidatario del servizio.

**Ritenuto:**

- che la riscossione spontanea delle altre entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, a maggior ragione a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016;
- che, invece la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale (esempio di motivazione).
- procedere all'affidamento ed alla delega di funzione a soggetto esterno della gestione della riscossione coattiva di tutte le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, nessuna esclusa, nell'ambito ed in occasione del necessario esercizio del proprio potere di organizzazione e di riorganizzazione delle attività di competenza dell'Ente in ragione della grave mancanza di personale a propria disposizione che si è venuta a creare nel tempo a causa anche delle limitazioni del turn over imposte negli anni dalla normativa in materia di revisione della spesa pubblica;

## COPIA

- che la soluzione di affidare direttamente la gestione e le funzioni inerenti la riscossione coattiva delle proprie entrate all’Agenzia delle Entrate e Riscossione nonché a Riscossione Sicilia Spa, per il territorio siciliano, costituisce quella immediatamente praticabile per il contemporato perseguimento dei principi sopra esposti;

**Ritenuto, ancora,** che l'affidamento della riscossione delle proprie entrate nei termini sopra esposti ai soggetti preposti al relativo servizio nazionale pubblico, fornisce sufficienti garanzie di imparzialità e di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tali soggetti preposti alla riscossione nazionale sono altresì assoggettati alla luce del quadro normativo esposto ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

**Visto** l'art. 13 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 23 Giugno 2017 avente ad oggetto "Affidamento della riscossione tramite ruolo delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all'ente nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione" con la quale è stato deliberato di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione tramite ruolo di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017.

**Ritenuto** opportuno confermare quanto stabilito con la richiamata Deliberazione della Giunta n. 158 del 23 giugno 2017 anche in considerazione delle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate che prevede, tra le forme di riscossione coattiva, le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.1.1998, n. 43;

**Ritenuto,** altresì, dare facoltà dei dirigenti responsabili delle varie entrate comunali, qualora ne ravvisassero l'opportunità e la convenienza economica, nei limiti delle previsioni normative e regolamentari generali e delle singole entrate, procedere alla riscossione coattiva conformemente alle procedure previste rispettivamente dall'articolo 13 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28/12/2001 e s.m.i..

**Dato atto che:**

- non si deve dar luogo alla stipula di alcun atto convenzionale con i citati soggetti preposti alla riscossione nazionale in quanto sono regolati per legge tutti i rapporti e le condizioni dell'affidamento, compresi quelli patrimoniali, di remunerazione del servizio e rimborso dei costi;
- peraltro gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 ai preposti alla riscossione nazionale, evidenziano un costo massimo ad oggi in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;
- la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative.

**Dato atto, altresì, che:**

- la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati alle società del gruppo Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, come desumibile dall’art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di riscossione Spa prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017;
- analogamente la riscossione di tutti i carichi fin’ora affidati a Riscossione Sicilia Spa, continuerà ad essere curata dalla stessa senza soluzione di continuità.

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall’art. 239, comma 1, let. b), punto 3 (modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni) e 7 (applicazione dei propri tributi), del D.Lgs 18/08/2000 n.267.

**Acquisiti, altresì,** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario.

**Visti:**

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs 23/06/2011 n.118;
- lo Statuto comunale.
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate.

**DELIBERA**

- 1) Di confermare, ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Entrate, quanto stabilito con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 23 Giugno 2017.
- 2) Di delegare le funzioni ed affidare le attività, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, relative alla riscossione coattiva delle entrate del Comune di Rieti sia tributarie che patrimoniali, ai soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche ed in particolare: all’ Agenzia delle Entrate – Riscossione e, per il territorio della regione Sicilia, alla società Riscossione Sicilia Spa.

- 3) Di stabilire che il presente affidamento resta valido ed automaticamente esteso anche a favore dei soggetti di diritto che dovessero eventualmente subentrare in futuro ai predetti enti, fino ad espressa deliberazione del Consiglio Comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative.
- 4) Di dare atto che, in ogni caso, anche al termine dell'affidamento, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate – riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, e Riscossione Sicilia Spa continueranno ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin'ora affidati dal Comune di Rieti alle società del gruppo Equitalia ed alla stessa Riscossione Sicilia Spa.
- 5) Di stabilire che è facoltà dei dirigenti responsabili delle varie entrate comunali, qualora ne ravvisassero l'opportunità e la convenienza economica, nei limiti delle previsioni normative e regolamentari generali e delle singole entrate, procedere alla riscossione coattiva conformemente alle procedure previste dall'articolo 13 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28/12/2001 e s.m.i..
- 6) Di dare mandato ai competenti dirigenti di porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Grazia Marcucci

COPIA  
IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del Settore III dott.ssa Grazia Marcucci redatta in data 18 giugno 2019.

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del settore Finanziario che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'attenzione della commissione consiliare permanente n. 2 "Bilancio, Programmazione, Affari Generali e Personale nelle sedute del 5 e del 12 luglio 2019 come da attestazione disponibile agli atti.

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. gen. 33212 del 25\_06\_2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi introduce il terzo punto all'ordine del giorno recante ad oggetto: "Delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione ai soggetti preposti al servizio pubblico nazionale di riscossione".

Il dirigente del settore Finanze e Patrimonio dott.ssa Maria Lombardi relaziona sull'argomento.

Il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi non registrando interventi pone in votazione per appello nominale la presente proposta di deliberazione recante ad oggetto "**Delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione ai soggetti preposti al servizio pubblico nazionale di riscossione**" che viene approvata con n. 20 voti favorevoli del Sindaco e dei consiglieri: Antonio Boncompagni, Matteo Carrozzi, Claudia Chiarinelli, Morena De Marco, Fabrizio Di Vittorio, Roberto Donati, Stefano Eleuteri, Francesco Forgini, Moreno Imperatori, Simone Labonia, Maria Teresa Manzi, Fabio Nobili, Alberta Paris, Maurizio Ramacogi, Letizia Rosati, Ettore Italo Saletti, Giuliano Sanesi, Andrea Sebastiani ed Antonio Tosoni; n. 2 voti contrari dei consiglieri: Giosuè Calabrese ed Alessandro Mezzetti. Si astengono i consiglieri: Alessio Angelucci, Enzo Antonacci ed Emiliana Avetti. Risultano assenti i consiglieri: Angela Di Marco, Elena Leonardi, Giovanni Ludovisi, Simone Petrangeli, Giuseppina Maria Lodovica Rando, Mauro Rossi e Carlo Ubertini.

Alle ore 19,49 entra il consigliere Giovanni Ludovisi.

A questo punto il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi pone in votazione per appello nominale l'immediata esecutività che viene approvata con n. 21 voti favorevoli del Sindaco e dei consiglieri: Antonio Boncompagni, Matteo Carrozzi, Claudia Chiarinelli, Morena Di Marco, Angela Di Marco, Fabrizio Di Vittorio, Roberto Donati, Stefano Eleuteri, Francesco Forgini, Moreno Imperatori, Simone Labonia, Maria Teresa Manzi, Fabio Nobili, Alberta Paris, Maurizio Ramacogi, Letizia Rosati, Ettore Italo Saletti, Giuliano Sanesi, Andrea Sebastiani ed Antonio Tosoni, con n. 3 voti contrari dei consiglieri: Alessio Angelucci, Giosuè Calabrese ed Alessandro Mezzetti; si astengono i consiglieri: Enzo Antonacci, Emiliana Avetti e Domenico Mareri. Risultano assenti i consiglieri: Elena Lombardi, Giovanni Ludovisi, Simone Petrangeli, Giuseppina Maria Lodovica Rando, Mauro Rossi e Carlo Ubertini.

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nella registrazione digitale e nel testo stenotipato, che ancorché non materialmente allegato alla presente deliberazione, verrà depositato agli atti.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**SETTORE III - Tributi**

**IL DIRIGENTE**

*Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto*

**DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RISCOSSIONE AI  
SOGGETTI PREPOSTI AL SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE DI RISCOSSIONE**

*“si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere  
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione  
amministrativa”;*

MOTIVAZIONE DEL PARERE

**Il Dirigente del Settore**

Comune di Rieti, lì 18/06/2019

---

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCUCCI GRAZIA

CODICE FISCALE: TINIT-MRCGRZ75L56H9260

DATA FIRMA: 18/06/2019 14:24:02

IMPRONTA: 38373963393764313737633363326236626662383739623033613730336637646461316331373663

---

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**SETTORE: FINANZIARIO**

**DIRIGENTE**

*Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto*

**DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RISCOSSIONE AI  
SOGGETTI PREPOSTI AL SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE DI RISCOSSIONE**

✓ **PARERE DOVUTO:**

**1. PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

*“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”.*

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Comune di Rieti, lì 18/06/2019

**Il Responsabile del Settore Finanze e patrimonio**

---

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCUCCI GRAZIA

CODICE FISCALE: TINIT-MRCGRZ75L56H9260

DATA FIRMA: 18/06/2019 14:24:52

IMPRONTA: 38373963393764313737633363326236626662383739623033613730336637646461316331373663

PROT-N 33212  
del 25/06/2019

**COMUNE DI RIETI**  
*Collegio dei Revisori dei Conti*

Rieti, 24.06.2019

Al Sig. Sindaco del Comune di Rieti

Al Segretario Generale

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Parere su schema di deliberazione per conferimento delega dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

Visto lo schema di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale ed avente ad oggetto " Delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione ai soggetti preposti al servizio pubblico nazionale di riscossione";

Visto l'art. 239, 1° comma, lettera b), punto 3) del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni* e successivo punto 7) riferito all'*applicazione dei tributi propri*;

Rilevato che la proposta, così come trasmessa al Collegio, fa riferimento alla volontà dell'Amministrazione di confermare, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, quanto già stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n.158 del 23/06/2017, ovvero di delegare le funzioni ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Rieti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e, per ragioni di organizzazione nazionale della riscossione tributaria, a Riscossione Sicilia Spa l'analoga attività riferita al solo territorio della regione Sicilia;

Le ragioni e le motivazioni di tale scelta sono da ricondurre all'impossibilità attuale dell'Ente di gestire internamente un tale servizio per mancanza delle risorse umane a ciò necessarie, unita ad una insufficiente dotazione strumentale ed economica;

Dovendo quindi ricorrere all'affidamento esterno di tali funzioni ed attività è da ritenere condivisibile la scelta di rivolgersi nell'immediato ai soggetti preposti al medesimo servizio nazionale pubblico, che tra l'altro garantiscono costi di gestione ridotti al 3% massimo delle somme incassate;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del settore finanziario;

Il Collegio dei Revisori dei Conti,


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


per l'adozione della deliberazione esaminata.

*Il Collegio dei Revisori*


Mauro Barlozzini



Onorato d'Ettorre



Giovanni Ruberto



Dal che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

F.to dott. Giuliano Sanesi

Il Segretario Generale

F.to dott ssa Laura Mancini

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data 31 luglio 2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Lì 31 luglio 2019

L'Addetto di Segreteria

F.to (dott.ssa Roberta Silvaggi)

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16 Luglio 2019 (art.134 comma 4 D. Lgs del 18/08/2000 n. 267)

Il Segretario Generale

F.to dott. ssa Laura Mancini

---

Per copia conforme all'originale.

Rieti, lì, 31/07/2019

L'Addetto di Segreteria

dott.ssa Roberta Silvaggi

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SILVAGGI ROBERTA

CODICE FISCALE: IT:SLVRR70A54H282E

DATA FIRMA: 31/07/2019 09:09:00

IMPRONTA: 30333061393762623334323439386266366135343562376161383530643938303961306332353234